

Regolamento regionale 15 novembre 2017 n. 19

Disciplina degli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 19.

(Calabria, BUR 16 novembre 2017, n. 117)

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana

Il seguente regolamento

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto.

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 2017 n. 19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale), di seguito: "Legge", disciplina gli interventi per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale.

Art. 2 Registro regionale del teatro.

1. La Regione istituisce il Registro regionale del teatro, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge, operanti da almeno tre anni.

2. L'iscrizione nel Registro costituisce condizione necessaria per l'accesso ai benefici rientranti negli interventi di cui all'articolo 1.

3. L'iscrizione nel Registro, distinta per i settori di cui all'articolo 3, comma 2 della Legge, è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) per il settore della produzione: effettuazione, nel triennio precedente, di almeno 50 giornate lavorative e di almeno una produzione teatrale, con un minimo di sei recite effettuate in almeno tre teatri, nel rispetto della normativa in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, documentate da distinte di incasso SIAE, rassegna stampa e materiale promozionale;

b) per il settore della distribuzione: esercizio, nel triennio precedente, di attività di distribuzione o programmazione, di almeno 15 giornate recitative, nel rispetto della normativa in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale da parte dei soggetti distribuiti o ospitati, documentata da distinte di incasso SIAE, rassegna stampa e materiale promozionale;

c) per il settore della formazione: esperienza formativa maturata, nel triennio precedente, in ambito accademico o di formazione e qualificazione professionale nel campo del teatro e dello spettacolo dal vivo in

generale, documentata attraverso titoli accademici, attestati di formazione professionale, attestazioni di docenze presso istituti di formazione pubblici o privati.

4. Le persone fisiche possono essere iscritte nel Registro solo nell'ambito del settore della formazione.

5. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività culturali, d'ora in avanti: "Dipartimento regionale", cura la tenuta e la pubblicità del Registro regionale del teatro, anche con modalità telematiche.

6. L'iscrizione nel Registro, la cancellazione e l'annotazione delle variazioni dei dati di cui al comma 9 sono disposte con provvedimento del Dipartimento regionale.

7. La modulistica relativa all'istanza di iscrizione nel Registro, ovvero di rinnovo dell'iscrizione, di cancellazione o di annotazione delle variazioni, è definita con provvedimento del Dipartimento regionale.

8. Il Dipartimento regionale provvede in ordine all'iscrizione nel Registro, o al suo rinnovo, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

9. Il Registro è articolato in tre sezioni, una per ciascuno dei settori di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge, e riporta, per ciascuno dei soggetti iscritti: il numero d'ordine di iscrizione, i dati identificativi, la sede, il numero di partita IVA, nonché il codice fiscale nel caso di soggetto individuale, e la data dell'iscrizione, o del suo rinnovo.

10. L'iscrizione nel Registro ha efficacia per tre anni, salvo quanto previsto al comma 11, e può essere rinnovata, per un periodo di eguale durata, a condizione che il soggetto mantenga i requisiti di cui al comma 3. L'istanza di rinnovo dell'iscrizione è presentata non prima di 120 giorni e non oltre 90 giorni precedenti alla scadenza del triennio di riferimento, dimostrando la permanenza dei requisiti predetti.

11. Il Dipartimento regionale dispone, anche d'ufficio, la cancellazione dal Registro in caso di accertamento della perdita dei requisiti di cui al comma 3 o di declaratoria di decadenza ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e dell'articolo 10, comma 1, lettera e).

Art. 3 Disciplina generale dei finanziamenti.

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 4, della Legge sono finalizzati:

- a) al sostegno, nell'ambito dei settori della produzione, distribuzione e formazione, delle attività indicate nell'articolo 3, comma 3, della Legge;
- b) alla contribuzione per spese relative all'adeguamento e alla qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono relativi a interventi a carattere ordinario e a carattere straordinario.

3. Per interventi a carattere ordinario si intendono quelli di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge, finanziabili, sulla base di progetti triennali di attività, con fondi di parte corrente e riferibili a:

- a) compagnie di produzione;
- b) sistema regionale delle residenze teatrali.

4. Per interventi a carattere straordinario si intendono quelli di cui all'art. 15, comma 3, della Legge, finanziabili, sulla base di progetti annuali di attività, con fondi straordinari e riferibili a:

- a) centri di produzione teatrale;

- b) distribuzione e programmazione;
- c) festival e rassegne;
- d) formazione;
- e) progetti speciali;
- f) adeguamento e qualificazione delle attrezzature destinate alle attività teatrali.

5. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente regolamento e alla presentazione di un progetto che si sviluppi nel triennio considerato o nell'anno successivo a quello della presentazione della domanda.

6. Per progetto si intende l'insieme delle attività riconducibili ad uno degli interventi di cui al comma 1, che presenti i requisiti minimi e le specifiche condizioni richieste nel Capo III per le diverse tipologie di intervento.

7. I finanziamenti sono concessi per una quota parte dei costi ammissibili del progetto, nei limiti previsti dall'articolo 7. Per costi ammissibili di progetto si intendono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, strettamente coerenti con la tipologia del finanziamento direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale del progetto.

CAPO II

Disposizioni procedurali relative alla concessione dei finanziamenti

Art. 4 Requisiti generali e modalità di presentazione della domanda.

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all'articolo 3 della Legge che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 2 e che, in possesso degli ulteriori requisiti previsti nel Capo III, abbiano presentato domanda di finanziamento nei modi e termini stabiliti nel presente articolo.

2. Non possono presentare domanda i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni di seguito riportate:

- a) siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- b) siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
- c) abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'Amministrazione;
- d) non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
- e) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- f) siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali, a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario, statale o regionale.
- g) versino in situazione di crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- h) non applichino il CCNL di categoria.

3. Ciascun soggetto interessato può presentare, pena l'esclusione, un'unica domanda indicando per quale degli interventi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, chiede il finanziamento.

4. Per i progetti presentati in forma associata il finanziamento deve essere richiesto dal soggetto capofila individuato nella domanda quale unico interlocutore per la Regione. La presentazione di una domanda in forma associata esclude la possibilità, per ciascuno dei soggetti associati, di proporre ulteriore istanza autonomamente, pena l'inammissibilità di quest'ultima.

5. La domanda è redatta conformemente alla modulistica definita con provvedimento del Dipartimento regionale.

6. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente assume la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza medesima e di quanto risultante dalla documentazione allegata, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

7. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente autorizza inoltre il Dipartimento regionale a trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente indicato dall'interessato nella stessa domanda di finanziamento, ogni comunicazione inerente il procedimento, ivi inclusa qualsiasi richiesta di regolarizzazione o integrazione documentale. È onere del richiedente garantire la funzionalità del suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, comunicare tempestivamente al Dipartimento regionale qualsiasi variazione o problema dovesse intervenire allo stesso indirizzo e provvedere all'integrazione o regolarizzazione entro il termine assegnato.

Art. 5 Ammissibilità, valutazione delle domande e attribuzione del punteggio.

1. Con atto del Dipartimento regionale sono dichiarate inammissibili le domande:

- a) presentate oltre i termini fissati nell'avviso pubblico o con modalità diverse da quanto disposto nel comma 5 dell'articolo 4;
- b) prive di sottoscrizione in tutte le parti in cui la stessa è richiesta o non conformi alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento;
- c) non rispondenti a quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 4;
- d) presentate da soggetti privi dei requisiti indicati dal presente regolamento;
- e) non regolarizzate nei termini e con le modalità previste dal comma 2;
- f) riguardanti progetti che non rispondano ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento;
- g) che ricadono in altre ipotesi di inammissibilità o di esclusione espressamente previste da altre disposizioni del presente regolamento.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, in sede istruttoria, in caso di carenze o irregolarità nell'allegazione della documentazione, il Dipartimento regionale assegna all'istante, ove necessario, un termine non superiore a 10 giorni per l'integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la domanda viene dichiarata inammissibile.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 3, e all'articolo 18, comma 4, le domande ammissibili sono valutate dal Comitato previsto dall'articolo 13, comma 2, della Legge, il quale, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente regolamento e attenendosi ai principi contenuti nel comma 1 del medesimo articolo 13, provvede all'attribuzione di un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti 100, sulla base dei parametri quantitativi indicati nell'articolo 6. Il risultato della valutazione quantitativa può incrementarsi o ridursi, a seguito della valutazione qualitativa, effettuata in base ai parametri indicati nel medesimo articolo, in misura non superiore al quindici per cento. Qualora il punteggio complessivo conseguito dalla singola domanda sia inferiore a cinquanta punti la domanda stessa non può essere ammessa a finanziamento.

4. Con atto del Dipartimento regionale sono approvate, per ogni tipologia di intervento, le graduatorie dei progetti ammissibili e valutati dal Comitato, con l'indicazione dei relativi punteggi assegnati.

5. Gli atti di cui ai commi 1 e 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Calabria. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

6. L'inserimento in graduatoria non comporta obblighi a carico della Regione Calabria in ordine alla concessione del contributo, il quale viene attribuito con i tempi e le modalità indicate nell'articolo 7, nel rispetto delle norme di finanza e contabilità pubblica.

Art. 6 Parametri per la valutazione quantitativa e qualitativa.

1. La valutazione quantitativa, per la parte che riguarda ogni tipologia di intervento, viene effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- a) numero di giornate lavorative del personale artistico, tecnico ed organizzativo per il quale siano dovuti gli oneri previdenziali ed assistenziali, direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, oggetto di contributo ai sensi del presente regolamento;
- b) numero di giornate recitative, intendendosi per tali quelle nelle quali si realizza almeno una recita;
- c) numero complessivo di recite in forma non gratuita, prodotte presso la propria sede e in tournée in Calabria, in Italia e all'estero, ovvero ospitate presso i teatri programmati, attribuibili al progetto;
- d) numero di compagnie o gruppi che si prevede di ospitare ai fini della realizzazione del progetto.
- e) numero di teatri per i quali si prevede di realizzare la programmazione;
- f) numero di comuni in cui si realizza il totale delle recite relative al progetto.

2. La valutazione qualitativa viene effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- a) qualità e esperienza pluriennale della direzione artistica e della direzione organizzativa;
- b) capacità progettuale (artistica, organizzativa e tecnica) e capacità gestionale e finanziaria, riferite all'ultimo triennio di attività del soggetto proponente e alle professionalità specifiche impiegate;
- c) qualità artistica del progetto con particolare riferimento a:
 - 1) capacità di rispondere agli obiettivi individuati nel Programma triennale in materia di teatro;
 - 2) spazio riservato al repertorio contemporaneo e produzione di testi originali;
 - 3) innovatività dei progetti e capacità di accrescere il livello culturale di fasce sociali disagiate;
- d) qualità della tournée sul territorio nazionale;
- e) premi e riconoscimenti ricevuti nell'ultimo triennio di attività del soggetto proponente;
- f) attenzione dei media di rilevanza nazionale e di quelli di interesse regionale nell'ultimo triennio di attività del soggetto proponente;
- g) formazione e promozione del pubblico, anche in collaborazione con università e scuole, con particolare riguardo ai giovani, alle fasce sociali svantaggiate ed alle aree territoriali meno servite;
- h) collaborazioni con altri soggetti riconosciuti dal sistema culturale nazionale e internazionale;
- i) strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network).

Art. 7 Modalità di riparto delle risorse, determinazione ed attribuzione del contributo.

1. Sulla base della programmazione di cui all'articolo 12 della Legge, nonché delle priorità e della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra le diverse tipologie degli interventi, determinate ai sensi della medesima Legge, il Dipartimento regionale, avvalendosi delle graduatorie di cui all'articolo 5, individua i soggetti beneficiari e determina l'entità del finanziamento e le modalità della sua erogazione.

2. Per la determinazione del finanziamento relativo al singolo progetto, il Dipartimento regionale procede, separatamente per tipologia di intervento di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, a:

- a) quantificare il "valore punto" dividendo le risorse disponibili per il totale dei punti attribuiti alle domande ammissibili relative all'intervento;
- b) moltiplicare il "valore punto" per il numero dei punti attribuiti a ciascun progetto relativo all'intervento.

3. In ogni caso il finanziamento non può essere determinato per un importo superiore al minor valore finanziario fra il deficit emergente dal bilancio preventivo del progetto presentato e il sessanta per cento dei costi ritenuti ammissibili, tenuto conto, altresì, che la misura massima dei costi ammissibili riferiti alle imprese di produzione non può eccedere singolarmente la somma di euro 500.000,00.

4. Per i progetti aventi validità triennale di cui all'articolo 3, comma 3, la determinazione dei finanziamenti relativi alla seconda e terza annualità è subordinata alla presentazione, per ogni annualità, del programma contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica e alla dimensione quantitativa del progetto, nonché relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli predisposti dal Dipartimento regionale. Il bilancio preventivo deve indicare chiaramente i ricavi diretti, nonché i costi ammissibili del progetto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, ed evidenziare il relativo deficit.

5. L'attribuzione del finanziamento avviene con atto del Dipartimento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Calabria. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

6. Non può essere attribuito il finanziamento ai soggetti che, risultati beneficiari di finanziamenti ai sensi del presente regolamento nell'anno precedente:

- a) non abbiano rendicontato le attività svolte entro il termine di cui all'articolo 8 comma 1, lettera b), salvo che l'omissione sia dovuta a fatto non imputabile al beneficiario o che sia pervenuta formale rinuncia entro 30 giorni dall'attribuzione del finanziamento, come previsto dall'articolo 10, comma 2;
- b) siano incorsi in decadenza o revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

7. Ai sensi del presente regolamento non possono essere sostenuti interventi che beneficiano di un ulteriore finanziamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera c).

8. I beneficiari del finanziamento regionale possono, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5, presentare la rimodulazione del progetto in cui il costo complessivo dell'iniziativa sia pari alla somma tra il finanziamento regionale concesso e le altre entrate indicate nel bilancio preventivo finanziario allegato al progetto.

9. Qualunque variazione significativa di elementi presenti nel progetto approvato, o rimodulato ai sensi del comma 8, deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento regionale, a pena di revoca del contributo.

10. Qualora la rimodulazione di cui al comma 8 o le variazioni di cui al comma 9 comportino modifiche della qualità progettuale, rispetto a quanto indicato in sede preventiva e valutato dal Comitato di cui all'articolo 5, comma 3, il progetto è nuovamente sottoposto al medesimo Comitato per la conferma o la riduzione del punteggio da attribuire. Ferma restando la quantificazione del valore punto di cui al comma 2, nel caso di riduzione si procede alla rideterminazione del contributo sulla base del punteggio effettivamente attribuito. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 3, o vengano meno i requisiti minimi richiesti dal presente regolamento per i singoli interventi, il contributo già concesso viene revocato. Nel caso di variazioni positive del punteggio le stesse non comportano alcun aumento del contributo.

Art. 8 Erogazione dei finanziamenti e modalità di rendicontazione.

1. Successivamente all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 5, il Dipartimento regionale eroga il finanziamento con le seguenti modalità:

- a) una prima quota in acconto, pari all'80 per cento del finanziamento ammesso, previa richiesta, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione;
- b) una seconda quota a saldo, o l'intero finanziamento qualora non sia stata erogata la quota in acconto di cui alla lettera a), entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione dell'anno di riferimento, che, a

pena di decadenza, deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo e previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste nel progetto annuale di attività presentato.

2. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui al comma 1, lettera b), il Dipartimento regionale determina, predisponendone anche la modulistica, la documentazione necessaria alla regolare rendicontazione delle attività e alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle stesse.

3. La documentazione per la rendicontazione deve comunque essere corredata da:

a) una dichiarazione, redatta in conformità agli artt. 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, per la parte che interessa l'attività del singolo progetto, i seguenti dati relativi al precedente anno di attività ammesso a finanziamento:

- 1) numero delle giornate lavorative;
 - 2) numero delle giornate recitative;
 - 3) titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;
 - 4) titolo delle riprese e relative repliche;
 - 5) numero di spettatori agli spettacoli propri;
 - 6) numero di spettatori agli spettacoli ospiti;
 - 7) altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, ecc.);
 - 8) uscite articolate in voci di costo ben distinte in relazione alle diverse attività di produzione, distribuzione, formazione, coerentemente con il settore di intervento per il quale si richiede il contributo regionale;
 - 9) entrate articolate in contributi e incassi;
 - 10) situazione di regolarità contributiva, agibilità INPS (ex ENPALS) e numero delle giornate lavorative riferite all'anno precedente a quello oggetto della domanda di contributo, in merito agli spettacoli prodotti o intestati ai soggetti distribuiti o ospitati.
- b) copia delle distinte d'incasso SIAE riferite agli spettacoli prodotti, distribuiti o ospitati.

4. L'attività recitativa delle imprese di teatro di strada e del teatro di figura può essere attestata, per la specificità dell'attività svolta, oltre che da documenti fiscali, da una dichiarazione della pubblica autorità e dall'autocertificazione attestante la regolarità contributiva, l'agibilità INPS (ex ENPALS) ed il numero delle giornate lavorative riferite all'anno precedente a quello oggetto della domanda di contributo.

Art. 9 Verifiche amministrative e contabili.

1. La verifica del Dipartimento regionale sulla realizzazione del progetto, nonché il riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo, costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e per la conseguente liquidazione del finanziamento.

2. Qualora, in corso di verifica sulla rendicontazione dell'attività svolta emerga la necessità di chiarimenti o integrazioni, il Dipartimento regionale assegna a tal fine un termine, comunque non superiore a 30 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Dipartimento regionale dispone la liquidazione del finanziamento con l'eventuale riduzione, sulla base della rendicontazione presentata, o la revoca nel caso previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b).

3. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 7, qualora la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa risulti inferiore rispetto a quella preventivata, o rimodulata o variata ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 7, il contributo viene ridotto in misura proporzionale, salva l'ipotesi di diminuzione superiore al 50 per cento, che comporta la revoca integrale del contributo ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b).

4. Qualora dalla documentazione presentata dal beneficiario risulti uno scostamento, rispetto al progetto sostenuto, di elementi relativi alla qualità, il Dipartimento regionale provvede alla conseguente rideterminazione del finanziamento. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 5, comma 3, o la variazione comporti l'inammissibilità del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, il

finanziamento già concesso viene revocato. Nel caso di variazioni positive del punteggio le stesse non comportano alcun aumento del finanziamento.

5. La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio sulle iniziative, a controlli amministrativi e a verifiche ispettive sulle attività nei confronti dei soggetti beneficiari accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare:

- a) il possesso dei requisiti;
- b) la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate e con i documenti trasmessi;
- c) la diretta riconducibilità delle spese sostenute alle attività del progetto finanziato.

Art. 10 Decadenza, revoca e rinuncia.

1. Ferma restando la decadenza prevista dall'articolo 75 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è disposta, con provvedimento del Dipartimento regionale, la revoca del finanziamento assegnato, con conseguente recupero di quanto erogato, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertato il mancato rispetto a rendiconto dei requisiti e delle condizioni minime di attività previste nel Capo III del presente regolamento;
- b) qualora in sede di rendicontazione sia accertata una diminuzione delle uscite superiore al cinquanta per cento rispetto al bilancio presentato con il progetto o rimodulato o variato ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 7;
- c) nel caso di violazione del termine di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
- d) nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 9;
- e) qualora sia accertata la produzione di documenti anche contabili non veritieri.

2. La rinuncia al contributo deve essere formalmente effettuata dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del contributo. La violazione di tale termine comporta l'impossibilità di attribuzione di ulteriori contributi ai sensi del presente regolamento per l'annualità successiva.

CAPO III

Tipologie di intervento

Sezione I

Intervento ordinario

Art. 11 Compagnie di produzione.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento alle compagnie di produzione operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni e in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 4 della Legge.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge, per mantenere il finanziamento nei trienni di programmazione, assicurano il raggiungimento di:

- a) 50 giornate recitative e 400 giornate lavorative per il primo anno;
- b) 60 giornate recitative e 500 giornate lavorative per il secondo anno;
- c) 70 giornate recitative e 600 giornate lavorative per il terzo anno.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge, per mantenere il finanziamento nel triennio di programmazione, assicurano il raggiungimento di:

- a) 20 giornate recitative e 200 giornate lavorative per il primo anno;
- b) 30 giornate recitative e 250 giornate lavorative per il secondo anno;
- c) 40 giornate recitative e 300 giornate lavorative per il terzo anno.

4. Il mancato raggiungimento dei parametri di cui ai commi 2 e 3 comporta la revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), a partire dall'anno in cui tali parametri non sono raggiunti.

5. In ragione della specificità dell'attività svolta, i soggetti che operano nel campo del teatro di strada e del teatro di figura attestano i requisiti previsti dal presente articolo, relativi alle giornate effettuate, con le modalità individuate nell'articolo 8, comma 4.

Art. 12 Residenze teatrali.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento alle compagnie di produzione, anche in forma associata, operanti nel territorio calabrese da almeno tre anni allo scopo di favorire lo sviluppo di progetti di qualità anche orientati alla valorizzazione del turismo culturale da realizzare in un numero massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, che siano nella disponibilità di uno o più enti pubblici e siano muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, il finanziamento è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) effettuazione, nel corso del triennio precedente a quello di riferimento, di un minimo di trenta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovata dalle distinte di incasso della SIAE;
- b) effettuazione, nel corso del triennio precedente a quello di riferimento, di almeno trecento giornate lavorative;
- c) progetto caratterizzato da almeno due delle seguenti azioni:
 - 1) sostegno alla creazione contemporanea, concedendo la permanenza nello spazio teatrale ad artisti e formazioni non titolari di altri progetti residenza;
 - 2) attività di formazione, con particolare riferimento alla formazione ed educazione del pubblico, che rafforzino la relazione con i territori coinvolti;
 - 3) attività di programmazione con particolare attenzione al rinnovamento della scena teatrale e al ricambio generazionale;
 - 4) attività di produzione, con particolare riferimento alla drammaturgia contemporanea regionale.

3. Qualora il progetto di residenza non preveda tra le sue azioni l'attività di produzione, in deroga al divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il soggetto titolare potrà presentare anche domanda ai sensi dell'articolo 11.

Sezione II

Intervento straordinario

Art. 13 Centri di produzione teatrale.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento ai centri di produzione teatrale che svolgano attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, gestite direttamente e munite delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per un totale di almeno trecento posti con una sala di almeno duecento, ubicate nel territorio della Regione Calabria.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, il finanziamento è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) effettuazione nell'anno di un minimo di 3.500 giornate lavorative complessive;
- b) effettuazione nell'anno di un minimo di 120 giornate recitative di produzione e di un minimo di 100 giornate recitative di programmazione, delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno 20 giornate recitative di programmazione;
- c) capacità di cofinanziare l'iniziativa.

3. Le giornate recitative di programmazione devono essere effettuate, per almeno la metà, da soggetti diversi dal richiedente il contributo.

Art. 14 Disposizioni comuni per la distribuzione e la programmazione.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b) e c), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento a:

- a) reti di teatri e circuiti regionali che, al fine di favorire un'equilibrata promozione del teatro e formazione del pubblico, svolgano attività di programmazione e distribuzione di spettacoli dal vivo nel territorio della Regione;
- b) soggetti organizzatori di festival e rassegne di teatro con particolare riguardo ai progetti che contribuiscano all'integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale.

2. Il sostegno regionale ai sensi del comma 1 è subordinato ai requisiti indicati nei successivi articoli della presente sezione.

Art. 15 Reti di teatri e circuiti teatrali.

1. Nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della Legge, la Regione:

- a) riconosce il ruolo e l'attività delle istituzioni teatrali consolidate e operanti in ambito regionale e incentiva la collaborazione tra enti e soggetti operanti nel settore del teatro, promuovendo la costituzione di reti di teatri, composte da almeno tre soggetti, organizzati in forma associata, che siano proprietari o gestori di teatri, pubblici o privati, già operanti con carattere di continuità nell'attività di esercizio teatrale in ambito regionale;
- b) sostiene i circuiti teatrali regionali attraverso soggetti, operanti nel territorio calabrese, che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale, nel territorio della Regione, di cui gli stessi hanno la disponibilità e che non producano, né coproducano o allestiscano, direttamente o indirettamente, spettacoli teatrali.

2. Le possibilità di finanziamento degli interventi di cui al presente articolo sono stabilite nell'ambito della programmazione triennale e annuale deliberata dalla Giunta regionale.

Art. 16 Festival.

1. Il Dipartimento regionale assegna un finanziamento a un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di un festival regionale di particolare rilevanza nazionale e internazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge.

2. Le istanze presentate, a seguito di specifico avviso pubblico del Dipartimento regionale, in caso di finanziamenti previsti nella programmazione triennale e annuale deliberata dalla Giunta, sono valutate dal Comitato di esperti di cui all'articolo 20.

3. La valutazione delle istanze di cui al comma 2 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità delle sponsorizzazioni;
- b) qualità della direzione artistica;
- c) volume della programmazione;
- d) distribuzione sul territorio;
- e) capienza delle sedi;
- f) numero e qualità delle produzioni;
- g) azioni per la valorizzazione del patrimonio artistico e la promozione del turismo culturale.

Art. 17 Formazione.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Regione, al fine di professionalizzare le risorse umane da impiegare nelle attività previste nell'ambito del teatro in particolare e nello spettacolo dal vivo in generale, favorisce, anche mediante il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, attività finalizzate alla formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi e costumisti, manager e amministratori, e tecnici dello spettacolo.

2. Gli interventi di cui al comma 1 coinvolgono, nella fase di progettazione e attuazione dei percorsi formativi, soggetti qualificati iscritti nel registro di cui all'articolo 2.

Art. 18 Progetti speciali.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, è concesso un finanziamento annuale per la realizzazione di numero massimo di tre progetti speciali caratterizzati dai requisiti di cui all'articolo 10 della Legge.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, il finanziamento è subordinato ai seguenti requisiti:

- a) protocollo d'intesa tra almeno tre soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 2;
- b) effettuazione, nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, di almeno cento giornate lavorative. Il numero delle giornate lavorative potrà essere raggiunto cumulativamente dai soggetti sottoscrittori del protocollo di cui alla lettera a);
- c) effettuazione nel corso del periodo di svolgimento del progetto di almeno centocinquanta giornate lavorative.

3. Le istanze presentate, a seguito di specifico avviso pubblico del Dipartimento regionale, in caso di finanziamenti previsti nella programmazione triennale e annuale deliberata dalla Giunta, sono valutate dal Comitato di esperti previsto dalla Legge.

4. La valutazione delle istanze di cui al comma 3 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità e rilevanza, nazionale e internazionale, delle sponsorizzazioni;
- b) qualità della direzione artistica;
- c) volume della programmazione;
- d) distribuzione sul territorio;
- e) numero e qualità delle produzioni;

f) premi e riconoscimenti ricevuti nell'ultimo triennio di attività.

Art. 19 Attrezzature teatrali.

1. Il sostegno per l'acquisto di impianti e beni strumentali, di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge, è concesso a titolo di cofinanziamento dalla Regione, fino al 70 per cento delle spese sostenute dal richiedente.
2. Possono presentare istanza di cofinanziamento ai fini di cui al comma 1, con le modalità previste da apposito atto del Dipartimento regionale, gli enti locali e i privati proprietari, o gestori, di beni immobili o di spazi dedicati all'attività teatrale, iscritti al registro regionale di cui all'articolo 2.
3. I finanziamenti sono attivati nei limiti della disponibilità della programmazione finanziaria triennale e annuale, stabilita dalla Giunta.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 20 Comitato degli esperti.

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della Legge, il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato di esperti a supporto del Dipartimento regionale individuando tre componenti, con scadenza annuale rinnovabile.
2. Le candidature sono presentate a seguito di specifico avviso pubblico del Dipartimento regionale e sono corredate da curricula attestanti l'esperienza e professionalità degli interessati.
3. I componenti del Comitato attestano l'assenza di cause di inconfiribilità dell'incarico, e di incompatibilità relative al medesimo, previste dalla normativa vigente, e, in particolare, l'assenza di rapporti dipendenza, di parentela o consulenza con soggetti che abbiano presentato progetti sottoposti alla valutazione del Comitato. Il Dipartimento regionale effettua le verifiche di legge in ordine alle dichiarazioni predette.
4. Nei limiti delle risorse destinate a tale scopo dalla norma finanziaria di cui all'articolo 15 della Legge, ai membri del Comitato di esperti spetta il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle loro funzioni, nella misura e secondo le modalità previste per l'invio in missione dei dirigenti regionali.

Art. 21 Abrogazioni.

1. È abrogato il Reg. reg. 25 maggio 2011, n. 6 e s.m. e i.

Art. 22 Entrata in vigore.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.